

Doc. CIII

n. 2

RELAZIONE
SUI DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE
DI PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLI-
CHE A CONSORZI E SOCIETÀ

(Dati relativi all'anno 2013, aggiornati al mese di settembre 2014)

(Articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(MADIA)

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 2014

La relazione è stata curata dall'Ufficio per l'Informazione statistica, le banche dati istituzionali e il personale - Servizio per l'Informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati

Indice

La banca dati CONSOC - La gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a consorzi e a società	4
Operazione Trasparenza – banca dati CONSOC	7
I dati comunicati per l’anno 2013	9
Analisi dei dati 2012 – 2013	10
Allegato - Normativa di riferimento	30
Legge 27 dicembre 2006 n.296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)	31
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)	34
Corte Costituzionale Sentenza n. 190 anno 2008	35
Dipartimento della funzione pubblica - Circolare n. 1/2010	43
Dipartimento della funzione pubblica - Direttiva n. 1/2007	47

La banca dati CONSOC

La gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a consorzi e a società

La banca dati CONSOC è stata istituita, secondo quanto previsto dall'art.1 della legge 296/2006, al fine di acquisire informazioni relative ai consorzi e/o società di cui fanno parte le pubbliche amministrazioni.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha realizzato una procedura applicativa informatizzata su web rispondente alle prescrizioni dell'art.1, comma 587, legge 27 dicembre 2006, n.296 - legge finanziaria per l'anno 2007.

Le amministrazioni pubbliche possono inviare i dati al Dipartimento in via telematica, attraverso il sito web a ciò predisposto.

La banca dati Consoc ha organizzato le informazioni sulla base delle comunicazioni previste nei commi di seguito riportati:

- 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
- 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione riferisce annualmente alle camere.
- Al fine del rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici, il D.L.95/2012 convertito dalla legge n.135 del 7/8/2012, ha sancito che le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dell'art. 1 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT.

La norma prevede che siano soggette alla comunicazione le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali. A tal proposito è utile precisare che, sebbene la norma in questione stabilisca che siano tenute a tale adempimento le amministrazioni citate, il Dipartimento della funzione pubblica, con direttiva n.1/2007 sulla verifica da parte delle pubbliche amministrazioni dei presupposti di legittimità degli incarichi conferiti e sugli obblighi di pubblicità dei relativi dati, ha precisato che gli obblighi di pubblicità si riferiscono a “tutte le pubbliche amministrazioni”.

Ad ulteriore conferma di ciò, le FAQ esplicative pubblicate sul sito www.Perlapa.gov.it del Dipartimento, hanno chiarito che tali sono tutte le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 d.lgs.165/2001.

Oggetto di osservazione da parte della normativa sono, tra l'altro, i consorzi e le società in cui la pubblica amministrazione ha partecipazioni, attraverso la nomina dei propri rappresentanti, anche senza possedere quote azionarie.

Ai fini di una corretta interpretazione, per consorzi si intendono sia quelli costituiti facoltativamente per rispondere ad esigenze di svolgimento di un servizio congiunto, sia quelli in cui è la legge che, ravvisato un rilevante interesse della collettività da tutelare, ne prevede la costituzione obbligatoria. Per garantire maggiore completezza e correttezza delle informazioni rispetto agli anni precedenti, è stata emanata la circolare esplicativa n.1/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.

Quest'ultima, oltre a sottolineare la rilevanza della comunicazione da effettuare tramite la procedura informatizzata, ha stabilito che dal 2010 i dati raccolti fossero relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi, ancorché non ancora approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente.

Come previsto nella circolare n.1/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, nel mese di marzo 2011 è stato avviato il nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, denominato PERLAPA.

Pertanto, ai sensi dell' art.1, comma 587, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) , entro il 30 aprile le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare,l'elenco delle partecipazioni al Dipartimento della funzione pubblica.

Il sistema di ausilio alle pubbliche amministrazioni è articolato su due livelli operativi : il primo livello, gestito dal desk tecnico che consente alle amministrazioni di ricevere una risposta immediata alle questioni di carattere tecnico – applicativo e il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, che elabora risposte di carattere giuridico – amministrativo.

E' stato, a tal proposito, precisato che i dati da comunicare comprendono oltre agli elenchi degli organismi partecipati, anche le quote di partecipazione, i compensi effettivamente erogati ai

rappresentanti dell'ente, gli oneri gravanti sull'amministrazione nel corso dell'anno precedente, nonché gli elenchi delle partecipazioni, anche se privi di onere per l'amministrazione dichiarante. Per il trattamento dei dati personali quali nome, cognome, codice fiscale, sono rispettate le norme in materia di dati personali.

Operazione Trasparenza – banca dati Consoc

L' "Operazione Trasparenza", avviata nel giugno 2008, intesa ad attuare il principio della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni, è proseguita con attività rivolte a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici.

L'art 2, legge 18 giugno 2009 n.69, stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, d.lgs. 165/2001, provvedano a comunicare e pubblicare on line gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti a dipendenti pubblici; tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale; nominativi dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali).

Successivamente la legge 4 novembre 2010, n.183, inserendo il comma 1 bis all'art.21, legge 18 giugno 2009, n. 69, ha provveduto a rafforzare il suddetto adempimento con la previsione che le pubbliche amministrazioni debbano anche comunicare i suddetti dati, secondo i criteri individuati dalle circolari n.3/09 e n.5/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica sul proprio sito istituzionale.

Periodicamente il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della medesima operazione, provvede ad aggiornare e pubblicare sul sito istituzionale anche l'elenco delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, così come previsto dall'art.1, commi 587 e 591, della legge finanziaria 2007.

Nella stessa ottica di attuazione del principio di conoscibilità e condivisione dei dati sul Web il Dipartimento della funzione pubblica, al fine di aumentare i livelli di trasparenza, efficienza e responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione, ha presentato i dati pubblici anche in modalità Open Data, ovvero in formato aperto, per cui gli stessi sono stati resi direttamente accessibili e riutilizzabili da terzi con strumenti informatici.

La banca dati consultabile tramite il sito www.funzionepubblica.it, contiene le informazioni riguardanti la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione per ciascun anno di riferimento preso in considerazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, nonché il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La scadenza prevista dalla normativa è quella del 30 aprile di ogni anno, entro cui le pubbliche amministrazioni devono trasmettere on-line al nuovo sito www.perlapa.gov.it le dichiarazioni previste dalla suddetta legge finanziaria.

I dati pubblicati periodicamente fanno riferimento a due tipologie di elenchi differenti.

Il primo, suddiviso per regioni, comprende la denominazione dell'amministrazione partecipante, i relativi oneri finanziari gravanti sull'anno di riferimento e la percentuale della partecipazione (la suddivisione per regioni è relativa alle pubbliche amministrazioni —partecipanti e non alla localizzazione degli organismi partecipati; pertanto, gli stessi enti possono comparire in differenti regioni poiché partecipati da amministrazioni localizzate in regioni diverse).

Il secondo elenco, invece, comprende il numero dei rappresentanti suddivisi per ruolo nell'organo di governo degli organismi partecipate e il loro compenso annuo lordo.

Le singole dichiarazioni sono tutte quelle regolarmente confermate e trasmesse dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione per via telematica tramite il sito web.

Per semplificare l'accesso alle banche dati, favorendo la trasparenza e innalzando il livello di fiducia del rapporto con la Pubblica amministrazione, il Dipartimento si è dotato di uno strumento di supporto utile alla definizione di politiche pubbliche mirate sulla base di analisi e elaborazioni rapide e oggettive.

A tal fine è stata curata la progettazione per lo sviluppo di un sistema di regole, processi e tecnologie denominato "PERLA PA".

"PERLA PA" è un sistema integrato che unifica in un'unica piattaforma la gestione degli adempimenti di responsabilità del Dipartimento, a carico di tutte le PP.AA., razionalizzando il patrimonio informativo del Dipartimento e semplificando il lavoro di inserimento dei dati.

Il sistema realizzato con l'utilizzo di tecnologie open source consente di introdurre efficienza nei processi amministrativi relativi agli adempimenti di legge di responsabilità esclusiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, unificando le caratteristiche comuni alla molteplicità di banche dati precedentemente esistenti ed introducendo un'unica infrastruttura applicativa.

Gli obiettivi fondamentali del progetto riguardano la razionalizzazione del patrimonio informativo a disposizione del vertice politico-amministrativo e la semplificazione delle comunicazioni dei dati relativi agli adempimenti da parte delle PP.AA. Oltre a ciò PERLA PA favorisce l'accesso ai dati ed alle informazioni rappresentando un ulteriore tassello nel cammino di avvicinamento della P.A. al cittadino e nell'attuazione dell'Operazione Trasparenza. Il progetto "PerlaPa" si colloca all'interno del vasto programma teso ad assicurare un miglioramento continuo nella qualità dei servizi e prestazioni erogate agli utenti finali.

I dati comunicati per l'anno 2013


Analisi dei dati 2012– 2013

I dati analizzati nella presente relazione sono tutti quelli inviati, per via telematica, dalle pubbliche amministrazioni entro il 30 aprile di ogni anno e si riferiscono a quelli inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente, come previsto dalla circolare n.1/2010 del Dipartimento della funzione pubblica e presenti nella banca dati " Perla PA" a settembre 2014.

Prospetto 1 – Unità di analisi della banca dati "Consoc" – anni 2012/2013

Unità di analisi	2012	2013	Differenza	
			Valore Assoluto	Valore Percentuale
Amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi, società o fondazioni	5.918	5.086	- 832,00	-14,06%
Partecipazioni Dichiarate	37.963	33.602	- 4.361,00	-11,49%
Organismi partecipati	7.411	7.052	- 359,00	-4,84%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Le amministrazioni che hanno effettuato la comunicazione di partecipazioni a consorzi, società o fondazioni nell'anno 2013 sono state pari a 5.086 unità, con una flessione in negativo del 14,06% delle stesse rispetto alle comunicazioni riguardanti le partecipazioni relative all'anno 2012.

Allo stesso modo si può evidenziare un decremento dei dati relativi alle partecipazioni dichiarate a consorzi, società e fondazioni.


Infatti, le partecipazioni dichiarate nel 2013 sono pari a 33.602 e registrano una diminuzione dell'11,49% rispetto allo stesso dato del 2012.

Per quanto concerne, il numero di organismi partecipati, si rileva che anche tale dato è diminuito del 4,84% passando dalle 7.411 unità alle 7.052 unità.

Prospetto 2 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi, società o fondazioni per comparto e settore di contrattazione - (anni 2012/2013)

Comparto	Settore	2012		2013		Differenza	
		Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Enti di Ricerca		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Enti pubblici non Economici		86	1,45%	85	1,67%	-1	-1,16%
Ministeri e PCM		3	0,05%	3	0,06%	0	0,00%
Regioni ed autonomie Locali	Regioni, Enti regionali, Province Autonome	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Province	77	1,30%	82	1,61%	5	6,49%
	Comuni	4.713	79,64%	3.982	78,29%	-731	-15,51%
	Unioni dei Comuni e Comunità Montane	131	2,21%	113	2,22%	-18	-13,74%
	CCIAA	81	1,37%	74	1,45%	-7	-8,64%
	Consorzi	27	0,46%	18	0,35%	-9	-33,33%
	Altri Enti locali	53	0,90%	45	0,88%	-8	-15,09%
Servizio Sanitario Nazionale	Asl	47	0,79%	39	0,77%	-8	-17,02%
	Aziende ospedaliere e Ircos	23	0,39%	19	0,37%	-4	-17,39%
	Altri Enti	13	0,22%	10	0,20%	-3	-23,08%
Università		46	0,78%	44	0,87%	-2	-4,35%
Altro		618	10,44%	572	11,25%	-46	-7,44%
Totale		5.918	100,00%	5.086	100,00%	-832	-14,06%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Il prospetto 2 elenca le varie amministrazioni con alcuni accorpamenti realizzati in funzione sia della natura delle stesse sia della quantità dei dati pervenuti, al fine di consentire una maggiore comprensione e lettura, polarizzando l'attenzione su quelli più significativi.

In particolare, sono stati unificati i dati relativi alle Regioni e ai loro enti con quelli relativi alle province autonome, in quanto dotate di poteri e funzioni simili a quelli regionali.

Un ulteriore accorpamento ha riguardato le unioni di comuni e le comunità montane sia per la funzione associativa e sovracomunale, che caratterizza entrambe le tipologie di enti locali, sia per la semplificazione che si è intesa attuare con la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni.

Preme precisare che diversamente dal campionamento statistico o da quello ragionato, dove le unità vengono prescelte secondo determinati criteri di selezione, per campionamento casuale si intende un campionamento creato da un universo, nel nostro caso la totalità degli enti pubblici, le cui singole unità hanno la stessa probabilità di far parte del campione.

Si è ritenuto opportuno creare, la voce "altri enti locali" nella quale sono confluiti organismi come gli Iacp, enti parco, ecc.._data la molteplicità delle forme giuridiche che caratterizzano tali enti e la ridotta casistica dei casi comunicati alla banca dati Consoc.

Sempre per la funzione similare assoluta, sono state accorpate le aziende ospedaliere con gli Irccs.

Per quanto concerne la voce denominata "altro", la stessa si è resa necessaria al fine di consentire l'inserimento di altre amministrazioni che non erano presenti negli scorsi anni e che, comunque, hanno un rilievo poco significativo.

Da una lettura dei suddetti dati, possiamo evidenziare:

- un incremento pari al 6,49%, con un aumento di 5 unità in termini di valore assoluto nel comparto "Regioni e autonomie locali" nel settore "Province";
- una conferma dei dati nel comparto "Regioni e autonomie locali" nel settore Regioni, enti regionali, province autonome che hanno adempiuto nell'anno 2013;
- una conferma dei dati anche per il comparto Ministeri e PCM ed Enti di ricerca;
- un decremento pari al 33,33% concernente i Consorzi che non hanno inoltrato le comunicazioni di partecipazione nel 2013 rispetto al 2012, con una diminuzione di 9 unità in termini di valore assoluto;
- una diminuzione dell'15,51% circa i Comuni inadempienti rispetto al 2012, con una diminuzione di 731 unità in termini di valore assoluto;


- un decremento del 13,74% relativo alle Unioni dei Comuni e Comunità Montane che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi, fondazioni e a società, nel 2013 rispetto al 2012;

Il prospetto 2 illustra, pertanto, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi, società e fondazioni per comparto e settore di contrattazione del personale, evidenziando la prevalenza degli enti maggiormenti rispondenti nel comparto “Regioni e autonomie locali”.

Prospetto 3 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi, società o fondazioni per ripartizione geografica- (anni 2012/2013)

Ripartizione Geografica	2012		2013		Differenza	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Nord	4.154	70,19%	3.622	71,22%	-532	-12,81%
Centro	792	13,38%	695	13,66%	-97	-12,25%
Sud	615	10,39%	468	9,20%	-147	-23,90%
Isole	357	6,03%	301	5,92%	-56	-15,69%
Totale	5.918	100,00%	5.086	100,00%	-832	-14,06%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)


Nel prospetto 3 viene illustrata la collocazione geografica delle amministrazioni che hanno inoltrato le comunicazioni di partecipazione a consorzi, società e fondazioni.

Da una lettura del suddetto prospetto, può evidenziarsi, per l'anno 2013, una generale diminuzione di tutte le amministrazioni, sia di quelle localizzate al Nord che di quelle al Sud, rispettivamente in termini di valore assoluto (532 e 147), sia in termini di percentuale (-12,81% e -23,90%), al contrario, si riscontra una diminuzione minore delle amministrazioni localizzate al Centro e nelle Isole, rispettivamente sia in termini di valore assoluto (97 e 56) sia in termini di valori percentuali (-12,25% e -15,69%).

Prospetto 4 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi, società o fondazioni per regione - (anni 2012/2013)

Regione	2012		2013		Differenza	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
ABRUZZO	148	2,50%	107	2,10%	-41	-27,70%
BASILICATA	36	0,61%	22	0,43%	-14	-38,89%
CALABRIA	97	1,64%	63	1,24%	-34	-35,05%
CAMPANIA	190	3,21%	160	3,15%	-30	-15,79%
EMILIA-ROMAGNA	384	6,49%	338	6,65%	-46	-11,98%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	219	3,70%	203	3,99%	-16	-7,31%
LAZIO	160	2,70%	122	2,40%	-38	-23,75%
LIGURIA	122	2,06%	92	1,81%	-30	-24,59%
LOMBARDIA	1.366	23,08%	1.173	23,06%	-193	-14,13%
MARCHE	211	3,57%	192	3,78%	-19	-9,00%
MOLISE	32	0,54%	23	0,45%	-9	-28,13%
PIEMONTE	1.083	18,30%	918	18,05%	-165	-15,24%
PUGLIA	112	1,89%	93	1,83%	-19	-16,96%
SARDEGNA	165	2,79%	142	2,79%	-23	-13,94%
SICILIA	192	3,24%	159	3,13%	-33	-17,19%
TOSCANA	321	5,42%	300	5,90%	-21	-6,54%
TRENTINO-ALTO ADIGE	335	5,66%	312	6,13%	-23	-6,87%
UMBRIA	100	1,69%	81	1,59%	-19	-19,00%
VALLE D'AOSTA	77	1,30%	73	1,44%	-4	-5,19%
VENETO	568	9,60%	513	10,09%	-55	-9,68%
Totale	5.918	100,00%	5.086	100,00%	-832	-14,06%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Il dettaglio del prospetto 4, rispetto al precedente, illustra le amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a consorzi e/o società e fondazioni dislocate nelle singole regioni, evidenziando un dato particolarmente negativo, rispetto al 2012, nelle regioni Basilicata (-38,89%) e Calabria (-35,05%), seguite dalle Regioni Molise (-28,13%), Abruzzo (-27,70%).

Prospetto 5 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi, società o fondazioni distribuite per ripartizione geografica - (anni 2012/2013)

Ripartizione Geografica	2012			2013			Differenza (valori percentuali)		
	Consorzi	Società	Fondazioni	Consorzi	Società	Fondazioni	Consorzi	Società	Fondazioni
Nord	3.409	4.053	324	3.012	3.530	305	-11,65%	-12,90%	-5,86%
Centro	677	758	88	600	672	91	-11,37%	-11,35%	3,41%
Sud	502	541	39	395	399	37	-21,31%	-26,25%	-5,13%
Isole	292	324	34	249	277	37	-14,73%	-14,51%	8,82%
Totale	4.880	5.676	485	4.256	4.878	470	-12,79%	-14,06%	-3,09%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato la partecipazione ad almeno un consorzio/società/fondazione.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Il prospetto 5 riassume il dato sulle partecipazioni comunicate dalle amministrazioni in considerazione della ripartizione geografica.

Nel suddetto prospetto, si può notare che il Nord Italia, anche quest'anno, rappresenta oltre il 70% del campione casuale dei rispondenti per le tre differenti tipologie: consorzi, società e fondazioni.

Nelle Isole si è registrato un aumento dell'8,82% delle amministrazioni che hanno inoltrato le comunicazioni di partecipazione alle fondazioni, e una diminuzione del 14,73% ai consorzi e del 14,51% alle società.

Nell'Italia centrale, vi è un aumento del 3,41% delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione alle fondazioni.

Nel Sud, invece, si è registrato, sia un decremento del 5,13% per quanto concerne le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione alle fondazioni, sia una diminuzione del 26,25% alle società e del 21,31% ai consorzi.

Prospetto 6 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale - (anni 2012/2013)

Sottosettori	2012		2013		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	1	0	1	0	0,00%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	2.075	3.599	1.783	3.117	-14,07%	-13,39%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	10	9	9	6	-10,00%	-33,33%
- Province	64	65	67	69	4,69%	6,15%
- Comuni	2.001	3.525	1.707	3.042	-14,69%	-13,70%
Altri Enti	233	278	197	269	-15,45%	-3,24%
Totale	2.309	3.877	1.981	3.386	-14,21%	-12,66%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Dettaglio per l'anno 2013

Sottosettori	2013	
	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	0,05%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	90,01%	92,06%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	0,45%	0,18%
- Province	3,38%	2,04%
- Comuni	86,17%	89,84%
Altri Enti	9,94%	7,94%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per sottosettore relativo all'anno 2013 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Il prospetto 6 illustra la differenza tra gli anni 2012 e 2013 riguardo alle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Da rilevare che, per il 2013, la variazione positiva è rappresentata dal sottosettore "province", nel quale si registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi senza rappresentanti (6,15%) e con rappresentanti (4,69%).

Per le Amministrazioni regionali e locali può evidenziarsi una diminuzione, rispetto agli anni precedenti, sia per le partecipazioni a consorzi con rappresentanti (-14,07%), sia senza rappresentanti (-13,39%).

In particolare, relativamente alla tipologia “regioni, enti regionali e province autonome”, si registra, anche per l’anno 2013, una diminuzione sia delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi senza rappresentante dell’amministrazione dichiarante negli organi di governo (-33,33%), sia di quelle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con rappresentanti propri negli organi di governo (-10,00%).

Anche per quanto concerne il sottosectore “Comuni”, si evidenzia una diminuzione sia delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi senza rappresentante dell’amministrazione dichiarante negli organi di governo (-13,70%), sia di quelle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con rappresentanti propri negli organi di governo (-14,69%).

Con riguardo alla tipologia Altri enti, si rileva una diminuzione delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazioni a consorzi con rappresentanti propri negli organi di governo (-15,45%).

Il dettaglio del prospetto 6 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione ad un consorzio con e senza rappresentante dell’amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosectore istituzionale.

Dalla visione dello stesso si evidenzia, per l’anno 2013, la prevalenza delle “ Amministrazioni regionali e locali” quali maggiormente rispondenti, sia per la partecipazione senza rappresentanti (92,06 %) sia per la partecipazione con rappresentanti negli organi di governo (90,01%).

In particolare, il dato più rappresentativo è quello inerente i Comuni, sia per la partecipazione senza rappresentanti (89,84%) sia per la partecipazione con rappresentanti propri negli organi di governo dei consorzi (86,17%).

Prospetto 7 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica - (anni 2012/2013)

Ripartizione Geografica	2012		2013		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	1.574	2.773	1.363	2.444	-13,41%	-11,86%
Centro	327	525	284	468	-13,15%	-10,86%
Sud	256	349	210	267	-17,97%	-23,50%
Isole	152	230	124	207	-18,42%	-10,00%
Totale	2.309	3.877	1.981	3.386	-14,21%	-12,66%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Dettaglio per l'anno 2013

Ripartizione Geografica	2013	
	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	68,80%	72,18%
Centro	14,34%	13,82%
Sud	10,60%	7,89%
Isole	6,26%	6,11%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2013 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Dalla disamina del prospetto 7, che rappresenta i dati raggruppati per aree territoriali, non si può non rilevare una diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti propri negli organi di governo.

Dal dettaglio relativo all'anno 2013 si nota come la ripartizione geografica delle amministrazioni è così suddivisa:

- al Nord, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 68,80 % e il 72,18%;

- al Centro, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 14,34% e il 13,82%;

- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 10,60% e il 7,89%;

- nelle Isole, le amministrazioni che hanno comunicato partecipazioni a consorzi con e senza propri rappresentanti negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 6,26 % e il 6,11%;

Il dettaglio del prospetto 7 mostra, per l'anno 2013, la prevalenza nelle regioni del Nord Italia di amministrazioni che partecipano alla gestione dei consorzi senza rappresentanti propri (72,18%).

Viceversa, è da evidenziare, anche per il 2013, come sia opposto il fenomeno nel resto del territorio nazionale, in quanto vi è la prevalenza di amministrazioni che partecipano alla gestione con rappresentanti propri.

Prospetto 8- Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale - (anni 2012/2013)

Sottosectori	2012		2013		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	4	1	6	0	50,00%	-100,00%
Amministrazioni regionali e locali	2.123	4.499	1.823	3.899	-14,13%	-13,34%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	15	14	14	13	-6,67%	-7,14%
- Province	78	76	81	83	3,85%	9,21%
- Comuni	2.030	4.409	1.728	3.803	-14,88%	-13,74%
Altri Enti	321	355	275	310	-14,33%	-12,68%
Totale	2.448	4.855	2.104	4.209	-14,05%	-13,31%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Dettaglio per l'anno 2013

Sottosectori	2013	
	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	0,29%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	86,64%	92,63%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	0,67%	0,31%
- Province	3,85%	1,97%
- Comuni	82,13%	90,35%
Altri Enti	13,07%	7,37%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per sottosettore relativo all'anno 2013 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Il prospetto 8 rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentate per sottosettore istituzionale.

Dall'allegato prospetto si evince che nel 2013 le Amministrazioni centrali registrano un aumento delle comunicazioni di partecipazioni a società con rappresentanti propri (50,00%).

Da rilevare che invece per le Province si evidenzia un aumento delle comunicazioni di partecipazioni a società senza rappresentanti propri negli organi di governo delle società (9,21%).

Al contrario, si evidenzia che le Amministrazioni regionali e locali registrano una sostanziale diminuzione di comunicazioni sia per le partecipazioni a società con rappresentanti propri (-14,13%) sia senza rappresentanti (-13,34%).

In particolare, la tipologia “Comuni” registra una diminuzione delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione con rappresentanti negli organi di governo delle società (-14,88%).

Altro dato rilevante è rappresentato dalla tipologia Altri Enti, nella quale si registra una diminuzione di comunicazioni di partecipazione —alle società sia senza rappresentanti propri dell’amministrazione dichiarante negli organi di governo (- 12,68%), sia con rappresentanti propri (-14,33%).

Dal suddetto prospetto, pertanto, si conferma l’orientamento da parte delle amministrazioni a partecipare alle società con rappresentanti propri.

Il dettaglio del prospetto 8 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentante dell’amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Tale prospetto evidenzia, per l’anno 2013, le “Amministrazioni regionali e locali” quali maggiormente rispondenti sia per la partecipazione con rappresentanti (86,64 %), sia senza rappresentanti (92,63%).

All’interno di tale sottosettore la tipologia Comuni risulta come maggiormente rispondente sia per la partecipazione senza rappresentanti (90,35 %) sia per la partecipazione con rappresentanti propri negli organi di governo (82,13 %).

Prospetto 9- Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica- (anni 2012/2013)

Ripartizione Geografica	2012		2013		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	1.609	3.581	1.417	3.121	-11,93%	-12,85%
Centro	396	635	357	567	-9,85%	-10,71%
Sud	292	389	215	298	-26,37%	-23,39%
Isole	151	250	115	223	-23,84%	-10,80%
Totale	2.448	4.855	2.104	4.209	-14,05%	-13,31%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una società con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Dettaglio per l'anno 2013

Ripartizione Geografica	2013	
	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	67,35%	74,15%
Centro	16,97%	13,47%
Sud	10,22%	7,08%
Isole	5,47%	5,30%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2013 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una società con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Il prospetto 9 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica.

Dal prospetto si può rilevare una tendenziale diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentanti propri negli organi di governo.

In particolare:

- al Nord, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 67,35% e il 74,15 %;
- al Centro, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 16,97 % e il 13,47 %;

- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 10,22 % e il 7,08%;
- nelle Isole, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentanti propri negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 5,47% e il 5,30 %.

Da ciò è facilmente deducibile che tutte le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica, per l'anno 2013, risultano essere tendenzialmente minoritarie rispetto all'anno precedente.

Dall'osservazione del dettaglio del prospetto si rileva, per l'anno 2013, la prevalenza delle amministrazioni localizzate al Nord quali maggiormente rispondenti sia per la partecipazione alla gestione delle società senza rappresentanti propri (74,15 %) sia per la partecipazione con rappresentanti (67,35 %).

Prospetto 10- Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale - (anni 2012/2013)

Sottosettori	2012		2013		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	1	0	0	0	-100,00%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	195	238	190	223	-2,56%	-6,30%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	2	3	4	4	100,00%	33,33%
- Province	28	17	28	17	0,00%	0,00%
- Comuni	165	218	158	202	-4,24%	-7,34%
Altri Enti	82	50	90	49	9,76%	-2,00%
Totale	278	288	280	272	0,72%	-5,56%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Dettaglio per l'anno 2013

Sottosettori	2013	
	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	67,86%	81,99%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	1,43%	1,47%
- Province	10,00%	6,25%
- Comuni	56,43%	74,26%
Altri Enti	32,14%	18,01%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2013 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Il prospetto 10 rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentate per sottosettore istituzionale.

Dall'allegato prospetto si evince che, nell'ambito del sottosettore "Amministrazioni regionali e locali "Regioni, Enti regionali e Province autonome" per l'anno 2013, la tipologia "Regioni, Enti regionali e Province autonome" registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione alle fondazioni sia con rappresentanti propri negli organi di governo (100,00%) sia senza rappresentanti (33,33%).

Altra variazione di rilievo è data dalla tipologia "Province" nella quale si registra un dato invariato delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con rappresentanti propri negli organi di governo e senza rappresentanti.

Anche il residuo sottosettore “Altri Enti” registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con rappresentanti propri negli organi di governo (9,76%)

Il dettaglio del prospetto 10 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentante dell’amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Si evidenzia, anche per l’anno 2013, la prevalenza del sottosettore “ Amministrazioni regionali e locali” quale maggiormente rispondente sia per la partecipazione senza rappresentanti (81,99%), sia con rappresentanti (67,86%).

In particolare, risulta rilevante il dato della tipologia “comuni” nella quale si registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni sia senza rappresentanti propri negli organi di governo (74,26%) sia con rappresentanti (56,43%).

Prospetto 11- Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica- (anni 2012/2013)

Ripartizione Geografica	2012		2013		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	173	196	176	180	1,73%	-8,16%
Centro	59	52	62	46	5,08%	-11,54%
Sud	27	22	23	22	-14,81%	0,00%
Isole	19	18	19	24	0,00%	33,33%
Totale	278	288	280	272	0,72%	-5,56%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Ripartizione Geografica	2013	
	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	62,86%	66,18%
Centro	22,14%	16,91%
Sud	8,21%	8,09%
Isole	6,79%	8,82%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2013 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

L'ultimo prospetto rappresenta le pubbliche amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica.

A tal proposito si rileva tendenzialmente una diminuzione delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo in tutte le aree territoriali considerate, con la sola eccezione delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per quanto concerne le Isole.

Si evidenzia, invece, che sia il Nord che il Centro registrano un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazioni a fondazioni con rappresentanti propri negli organi di governo.

Dal dettaglio relativo all'anno 2013 si nota come la ripartizione geografica delle amministrazioni è così suddivisa:

- al Nord, il numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 62,86 % e il 66,18%;
- al Centro, il numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 22,14% e il 16,91%;
- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente l'8,21% e l'8,09%;
- nelle Isole, le amministrazioni che hanno comunicato partecipazione a fondazioni con e senza propri rappresentanti negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 6,79 % e l'8,82%.

Il dettaglio del prospetto mostra, ancora una volta, per l'anno 2013, la prevalenza delle amministrazioni localizzate al Nord Italia quali maggiormente rispondenti per la partecipazione alla gestione delle fondazioni sia senza rappresentanti propri (66,18%), sia con rappresentanti propri (62,86 %).

Allegato- Normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2006 n.296**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1 comma 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Articolo 1 comma 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (4)(5).

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (6)(7).

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (8).

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in

referimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo 1 comma 593. [Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (9) (10).

(9) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 16 marzo 2007.

(10) Comma abrogato dal comma 43 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Articolo 3 comma 43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

SENTENZA N. 190 ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 5 e il 6 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 12 e 13 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza dell'11 marzo 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), fra le quali anche quelle concernenti l'art. 1, commi da 587 a 591, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle norme del Titolo VI del predetto d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

La ricorrente impugna le suddette disposizioni nella parte in cui stabiliscono che: le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica alcuni dati e, segnatamente, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime,

indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (comma 587); nel caso di inosservanza del predetto obbligo (mancata o incompleta comunicazione dei dati), è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati ed inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi, trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589); le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (comma 590); i dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591).

Le suddette norme sono – secondo la Provincia autonoma di Bolzano – costituzionalmente illegittime sotto molteplici profili.

In primo luogo esse introdurrebbero anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria provinciale, non consentiti dal potere di coordinamento della finanza regionale o provinciale. Esse, inoltre, non conterrebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli, incidenti peraltro sulla materia dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, attribuita alla potestà legislativa primaria della Provincia dall'art. 8, n. 1, dello statuto speciale.

Esse arrecherebbero, altresì, una lesione alla competenza provinciale in tema di finanza locale nonché alla stessa autonomia finanziaria provinciale, limitando la spesa delle amministrazioni provinciali e locali relativa alla loro partecipazione in consorzi e società attraverso il meccanismo sanzionatorio della riduzione dei trasferimenti erariali.

La previsione del meccanismo di ridimensionamento delle entrate provinciali, in caso di esercizio da parte della Provincia della propria autonomia di spesa non accompagnata dalla comunicazione dei dati di cui al comma 587, sarebbe poi irrazionale e tale da determinare una palese disparità di trattamento fra enti territoriali.

Sarebbe, infine, violato l'art. 104 dello statuto, non essendo stata rispettata la particolare procedura rinforzata ivi prevista per la modifica del quadro statutario concernente l'autonomia finanziaria provinciale ad opera del legislatore statale.

Con particolare riferimento al comma 589, poi, la Provincia ricorrente deduce che, nella parte in cui dispone una riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Bolzano, ove quest'ultima ometta di comunicare o comunichi in maniera incompleta i dati relativi alla partecipazione a consorzi o società e continui ad erogare somme a favore di tali enti partecipati o dei suoi rappresentanti negli organi di governo degli stessi, sarebbero violate le norme del Titolo VI dello statuto e le relative norme di attuazione le quali garantiscono alle Province una compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

2.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato in data 26 febbraio 2007, depositato il successivo 6 marzo, ha impugnato, insieme ad altre disposizioni della stessa legge, i commi 588, 589 e 590 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché il comma 1221 del medesimo art. 1.

In particolare, la Provincia di Trento ha censurato i citati commi 588, 589 e 590, sostenendo che essi violano la competenza legislativa primaria provinciale di cui all'art. 8, n. 1, dello statuto, in materia di organizzazione provinciale, l'autonomia finanziaria della Provincia e le sue competenze in materia di finanza locale quali risultano dal Titolo VI dello statuto (in specie dall'art. 80) e dal d.lgs. n. 268 del 1992 e, «nella misura in cui siano considerati più favorevoli, dagli artt. 117, terzo comma (in relazione al coordinamento della finanza pubblica), e 119, primo comma, Cost., là dove garantisce autonomia di spesa», non introducendo principi fondamentali di coordinamento della

finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli.

I richiamati commi sarebbero altresì lesivi: dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto immediatamente applicabili nel territorio provinciale in una materia di competenza provinciale; dell'autonomia finanziaria degli enti locali; del principio di ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui pongono un vincolo (il divieto di spesa) irragionevole, non proporzionato e non pertinente al fine perseguito che è quello del «rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea», ed introducono un meccanismo sanzionatorio privo di una specifica ragione finanziaria, non connesso ad alcuna violazione delle regole del patto di stabilità o di altra regola relativa alle spese e del tutto estraneo al sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma in tal modo ledendo le prerogative provinciali e degli enti locali.

La Provincia autonoma di Trento impugna, altresì, il comma 1221 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui stabilisce che, in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo Stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa — prescritta dal comma 1220 — per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, all'adozione del predetto decreto «provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Tale norma — ad avviso della ricorrente — violerebbe in primo luogo «l'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale e, qualora più favorevole, dall'art. 119 della Costituzione, in virtù della quale delle risorse delle regioni e province autonome non si può disporre con atto amministrativo statale». Essa lederebbe altresì: il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, comma primo, della Costituzione, «che [...] vieta di affidare la soluzione della controversia tra amministrazioni ad una delle due confliggenti»; l'art. 24 della Costituzione, in quanto la procedura in esso delineata porterebbe alla creazione di un titolo esecutivo contro una Regione o Provincia autonoma formato direttamente dall'asserito creditore, al di fuori di ogni garanzia giurisdizionale; l'art. 113 della Costituzione, in quanto non prevede, «avverso il decreto del Presidente del Consiglio, alcuna via di sindacato giurisdizionale, lasciando così pensare che in assoluto non ne esista alcuna»; infine, il principio di certezza del diritto, «sia per il dubbio recato sull'esistenza di un qualunque rimedio, sia — ammesso che il rimedio esista, come deve esistere — per l'incertezza su quale esso sia, se la giurisdizione ordinaria [...] o quello della giurisdizione amministrativa, trattandosi di contestare un provvedimento dell'amministrazione».

In subordine, la ricorrente osserva che la norma sarebbe illegittima anche sotto altro profilo, nella parte in cui assegna la competenza decisoria statale all'organo monocratico Presidente anziché all'organo collegiale Governo, sede, quest'ultima, sempre considerata, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, quella in grado di garantire il bilanciamento delle esigenze contrapposte, all'interno della quale lo statuto speciale assicura alla Provincia la facoltà di far sentire la propria voce, attraverso la partecipazione — sia pure senza diritto di voto — del proprio Presidente.

3.- In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Secondo la difesa erariale, la misura prevista dal comma 587 dell'art.1 della legge finanziaria per il 2007 non sarebbe lesiva delle competenze legislative delle ricorrenti, avendo la funzione di consentire la raccolta di dati statistici sulla cui base rendere trasparente la spesa pubblica nazionale, al fine di definire misure di razionalizzazione unitarie, di competenza statale, mentre le sanzioni stabilite per il caso di mancata comunicazione dei dati configurerebbero disposizioni generali di coordinamento della finanza pubblica.

In riferimento al comma 1221 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006, la difesa erariale premette che la nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 configura il diritto dello

Stato di rivalersi nei confronti delle amministrazioni che abbiano causato la violazione di cui questi deve rispondere sul piano comunitario.

Pertanto, se può essere ragionevole far precedere l'accertamento di tale diritto da una congrua fase di trattative, altrettanto conforme all'ordinamento è che, in mancanza di intesa, si proceda unilateralmente secondo il metodo tradizionale dell'ingiunzione fiscale e/o dell'accertamento in tema di entrate patrimoniali dello Stato. Nella specie sarebbero rispettate tutte le garanzie procedurali; è assicurata la partecipazione della componente delle autonomie al processo valutativo della pretesa (il parere obbligatorio della Conferenza unificata); infine sussiste la possibilità del ricorso alle sedi giurisdizionali. L'esecutività del titolo è – secondo la resistente – nel sistema, ma non sono esclusi né la sospensione dell'esecuzione né tanto meno l'annullamento giurisdizionale della pretesa statale.

Quanto alla dedotta preclusione per la Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri che dovrebbe essere chiamato ad attivare la pretesa statale, la difesa erariale osserva che la pretesa vantata dalla ricorrente appare del tutto inopportuna, stante il voluto carattere unilaterale dell'ingiunzione, oggetto di decisione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

4.- All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

1.1.- Le impugnazioni aventi ad oggetto l'art. 1, commi da 587 a 591 e comma 1221, della legge n. 296 del 2006, sono qui trattate separatamente rispetto alle altre questioni promosse nei suddetti ricorsi e, in quanto formulate in riferimento a profili e con argomenti in parte coincidenti, vanno riunite per essere decise con la medesima sentenza.

2.- Le norme di cui ai commi da 587 a 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono censurate nella parte in cui pongono in capo anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali l'obbligo di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società (comma 587, censurato dalla sola Provincia autonoma di Bolzano), dati che devono essere resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, in relazione ai quali il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591, censurato anch'esso dalla sola Provincia autonoma di Bolzano). Esse stabiliscono altresì che, in caso di mancata o incompleta comunicazione dei predetti dati, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); infine, nell'ulteriore ipotesi in cui alla mancata o incompleta comunicazione dei dati segua l'inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi, trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589).

Secondo le ricorrenti tali previsioni – in contrasto con quanto statuito dal comma 590 del medesimo art. 1 – non introducono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli. Esse sarebbero, pertanto, costituzionalmente illegittime, in quanto lesive della competenza legislativa primaria assegnata alla Provincia dall'art. 8, n. 1, dello statuto, in materia di ordinamento degli uffici

provinciali, dell'autonomia finanziaria ed in specie dell'autonomia di spesa della Provincia e delle sue competenze in materia di finanza locale, nonché dell'autonomia finanziaria degli enti locali, come riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Le predette norme sarebbero, inoltre, costituzionalmente illegittime, in quanto il meccanismo di ridimensionamento delle entrate provinciali, previsto in caso di esercizio da parte della Provincia della propria autonomia di spesa non accompagnata dalla comunicazione dei dati di cui al comma 587, sarebbe irrazionale e determinerebbe una palese disparità di trattamento fra enti territoriali, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La Provincia autonoma di Trento impugna anche il comma 1221 del medesimo art. 1, nella parte in cui stabilisce che, in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo Stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione dell'entità del credito dello Stato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, all'adozione del predetto decreto «provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Tale norma violerebbe l'autonomia finanziaria provinciale, il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, il diritto di agire e difendersi in giudizio della Provincia, il diritto alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione nonché il principio di certezza del diritto.

3.- Le questioni prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione sono inammissibili.

Questa Corte ha più volte affermato che le Regioni e le Province autonome possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali o provinciali (così, fra le tante, sentenze n. 401 del 2007, n. 116 del 2006, n. 383 del 2005). Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione provinciale (fra le tante, sentenze n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006).

4.- Inammissibili sono anche le censure sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione al comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Alcune censure sono state dedotte, infatti, in riferimento a parametri costituzionali – gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché in relazione al principio di certezza del diritto – estranei al riparto di competenze, senza che la loro asserita lesione comporti una violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. La censura relativa alla pretesa lesione dell'autonomia finanziaria provinciale è priva di ogni motivazione e deve, dunque, essere dichiarata inammissibile.

4.- Ancora in via preliminare, deve osservarsi che le censure inerenti alla violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e degli enti locali, promosse nei confronti dei commi 587, 588, 589 e 590 del medesimo art. 1, devono essere valutate alla stregua delle norme dello statuto (e relative norme di attuazione). Tuttavia, come affermato da questa Corte, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione – pure invocato dalle ricorrenti – si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale (così fra le altre, sentenze n. 82 del 2007, n. 88 del 2006): vi è, pertanto, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 119 della Costituzione e limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale.

5.- Nel merito, le questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 12 del 2007) nei confronti dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006 non sono fondate.

L'obbligo posto dal comma 587 in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla

partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società – così come la previsione che tali dati siano resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, ed in relazione ad essi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591) – mira a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell'adozione di misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Tali disposizioni sono, infatti, volte a consentire l'acquisizione e l'elaborazione a livello centrale (il coordinamento) dei predetti dati telematici, in possesso delle amministrazioni regionali e locali, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 240 del 2007).

Esse, pertanto, costituiscono legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica che è limite all'autonomia finanziaria delle medesime Province autonome (sentenza n. 82 del 2007).

6.- Le questioni proposte in relazione ai commi 588, 589 e 590 del citato art. 1 sono invece fondate.

La previsione del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell'obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, contenuta al comma 588, costituisce un illegittimo vincolo all'autonomia di spesa della Provincia di Bolzano, nonché all'autonomia finanziaria degli enti locali, garantite dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione introdotte dai decreti legislativi nn. 266 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e 268 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) nonché dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).

Questa Corte ha più volte affermato che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed enti locali, le quali operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (in questo senso v. sent. n. 169 del 2007; sent. n. 412 del 2007),

Nella specie, la violazione del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell'ente locale. Pertanto, non può ritenersi che la previsione sanzionatoria di cui al comma 588 a carico delle amministrazioni regionali e locali che non abbiano comunicato i dati prescritti dal comma 587 costituisca – come affermato dal comma 590 – principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le Regioni e le Province autonome.

Sulla base dei medesimi argomenti devono ritenersi fondate anche le censure sollevate nei confronti del comma 589 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 in riferimento agli artt. 69-71, 75 e 78 dello statuto speciale e, in particolare, all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e all'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 268 del 1992.

Il predetto comma 589 sanziona la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali, – stabilito dal comma 588 e conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati cui al comma 587 – con la detrazione dai fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime Regioni ed enti locali di una somma pari alla spesa sostenuta nell'anno dagli stessi, anche in tal caso senza alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a Regioni ed enti locali. Anche la previsione di tale sanzione non costituisce dunque principio fondamentale di

coordinamento della finanza pubblica – in contrasto con quanto affermato dal comma 590 – ed è quindi lesiva dell'autonomia di spesa e, più in generale, dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dei commi 588, 589 e 590 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

7.- È, infine, non fondata la questione sollevata, in via subordinata, dalla Provincia autonoma di Trento, nei confronti del comma 1221 dello stesso art. 1 della legge n. 296 del 2006 in riferimento all'art. 52, comma 4, dello statuto speciale, il quale stabilisce che il Presidente della Provincia autonoma interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia. Tale norma è impugnata nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento esecutivo di cui al comma 1220 (il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento), nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali obbligati, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri anziché all'organo collegiale Governo.

Appare, infatti, priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri volta a determinare l'entità del credito dello Stato e le modalità ed i termini di pagamento dello stesso da parte degli enti territoriali obbligati, stante l'esclusiva spettanza del provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal citato comma 1220.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché al principio di certezza del diritto ed all'autonomia finanziaria delle Regioni, di cui alle norme del Titolo VI del D.P.R. 31 agosto del 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 2006;

4) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 8, n.1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989 n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988 n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo del 16 marzo 1992 n.

266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2010

Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale

Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto *on line*, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.

Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'**art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i *curricula vitae*, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione *on line* dei *curricula* e dei dati relativi alle retribuzioni.

Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.

L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con **D.M. 18 dicembre 2009** (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-*septies*, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).

Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.

- Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.

L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle*

pubbliche amministrazioni", contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni"* relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.

In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett. *f)* e *g)* del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni.

- Amministrazioni destinatarie

A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009.

A norma del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *m)*, della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.

Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire *"la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance"*, nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16.

- Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni

La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. *f)*, del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* riguardi sia i **dirigenti**, sia i **titolari di posizioni organizzative** (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).

Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. *g)*, fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.

Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere *f)* e *g)*, a differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i **segretari comunali e provinciali**. Tuttavia, la *ratio* di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.

Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. *h)*, del d.lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a *"coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo"*. La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione

del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.

- Sanzioni

Il d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di *"mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione"* di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel *"divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti"*. Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione. La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio *curriculum vitae*.

- Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale

L'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: *"Trasparenza, valutazione e merito"*.

A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo *"Operazione trasparenza"* di cui alla circolare n. 3/2009.

2. Anagrafe delle Prestazioni

L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi. Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi. In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.

Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001.

Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare. In particolare:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
- i dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.

Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto riguarda le **istituzioni scolastiche**, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole. E' indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione. Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione Trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.

Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti *"l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza"*.

Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

3. CONSOC

Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc.it

A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.

Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta

Direttiva n. 1/2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alle Agenzie
Loro Sedi

All'ARAN
Roma

Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi

Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'Università e della ricerca)
Roma

Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'Università e della ricerca)
Roma

Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e artigianato
(tramite il Ministero dello Sviluppo Economico)

A tutte le Regioni

Agli Enti Locali
(art.2 comma 1 D.Lgs.n.267/2000)

Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
(per il tramite delle Regioni)

Alle Sezioni regionali della Corte dei Conti

Agli Organi di controllo interno

Ai Nuclei di valutazione

e, p. c.

Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

OGGETTO: misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione.

Il legislatore è di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia già contenute nell'ordinamento.

Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalità che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.

Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicitazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (articolo 97 Costituzione), esclusività delle prestazioni dei pubblici dipendenti (articolo 98 Costituzione), obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (articolo 54 Costituzione). Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.

L'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilità, al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale disciplina conferma i particolari regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di dipendenti il cui

rapporto di lavoro è soggetto a norme pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal Testo Unico degli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo citato.

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente integrato l'articolo 53, modificando, in particolare, il comma 16 che ora prevede che *"il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relativemisure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichistessi."*

L'obiettivo perseguito è quello di verificare la legittimità e congruità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti pubblici, al fine di giungere ad una razionalizzazione e verificare i costi.

Il citato articolo 53 deve, inoltre, essere letto in stretta connessione con le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia in relazione alla disciplina ivi contenuta sul regime di esclusività, ma anche per gli espliciti rinvii ai commi 123 e 127 dell'articolo 1 della legge. In tali commi si dispone, infatti, in tema di pubblicità degli incarichi ad esterni e sui limiti dei compensi da erogare ai dipendenti pubblici per gli incarichi extraistituzionali.

Occorre, inoltre, considerare l'insieme delle disposizioni in tema di presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo, indicati dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, nonché in tema di incarichi dirigenziali ad esterni all'amministrazione, contenute nell'articolo 19 commi 5bis e 6 del decreto legislativo 165 del 2001 e nell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispetto alle quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonché la loro imparzialità e trasparenza.

La legge n. 127 del 1997, all'articolo 17, comma 22, ha esteso la normativa concernente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, contenuto nell'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di livello dirigenziale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

La legge finanziaria per l'anno 2007, nei commi da 587 a 589 dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicità, per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a società a parziale o totale partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che tali disposizioni rivestono, per le Regioni, il carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

Il comma 593 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Da quanto premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono

inoltre ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti gli doveri di comunicazione sanciti dalle normative richiamate. Inoltre le medesime dovranno attivarsi, per il tramite dei propri uffici del personale e con cadenza annuale, ad acquisire le notizie relative alla situazione patrimoniale di tutto il personale dirigente, di cui all'articolo 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997. Gli elementi che concorrono a definire la situazione patrimoniale sono indicati nell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982. Si ricorda che il personale dirigente è tenuto a fornire le notizie richieste dall'amministrazione: un eventuale rifiuto si configura quale violazione di obblighi di legge e quale lesione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti nella pubblica amministrazione.

IL MINISTRO
PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Luigi Nicolais

PAGINA BIANCA

€ 4,00



171030004520